SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 252**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 ottobre 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina dello Jonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Catanzaro n. 2985/Gab. del 14 settembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gino Rotella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro), al quale la legge assegna quindici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gino Rotella.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4841

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Lodè.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lodè (Nuoro), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Nuoro n. 801/13.1 Gab. del 14 settembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lodè (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Fanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lodè (Nuoro), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 12 settembre 1992.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lodè (Nuoro) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cosimo Fanelli.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4842

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Balmuccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Balmuccia (Vercelli), a seguito delle dimissioni del sindaco che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Vercelli n. 3506/13.4/Gab. del 14 settembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Balmuccia (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfredo Nappi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Balmuccia (Vercelli), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 14 luglio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 24 luglio 1992, 3 agosto 1992 e 10 settembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Balmuccia (Vercelli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfredo Nappi.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4843

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 ottobre 1992.

Determinazione delle caratteristiche tecniche del supporto magnetico prescritto a corredo del repertorio per gli atti tra vivi ricevuti dai notai.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1991, n. 297, con il quale sono stati approvati i nuovi modelli del repertorio generale degli atti fra vivi, del repertorio speciale degli atti di ultima volontà e di quello dei protesti cambiari, nonché dei fogli supplementari e degli estratti mensili relativi ai predetti repertori;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre 1991, il repertorio per gli atti vivi, tenuto con sistema meccanografico, deve essere corredato dal 1° gennaio 1993 di un indice su supporto magnetico nel quale sono memorizzati, per i soli atti conservati, cognome e nome delle parti, data e natura (in codice) dell'atto, numero di raccolta;

Ritenuta la necessità di determinare, ai sensi del predetto art. 3, comma 2, del citato decreto, le caratteristiche tecniche del supporto magnetico;

Decreta:

Art. 1.

Il supporto magnetico, prescritto a corredo del repertorio per gli atti tra vivi dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 1991, deve essere predisposto secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Una copia del supporto magnetico, di cui al precedente articolo, deve essere depositata presso l'archivio notarile distrettuale in occasione delle ispezioni stabilite dall'art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1992

p. *Il Ministro:* MAZZUCONI

ALLEGATO A

SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO DEI DATI RELATIVI AGLI ATTI NOTARILI

1. Il tipo di supporto utilizzabile è il dischetto magnetico, che deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) diametro di 3,50 o di 5,25 pollici;

b) singola o doppia densità;

c) formattazione:

1) per il dischetto da 3,50":
720 Kb, 80 tracce, 9 settori, doppia faccia;
1,44 Mb, 80 tracce, 18 settori, doppia faccia;

2) per il dischetto da 5,25":
360 Kb, 40 tracce, 9 settori, doppia faccia;
1,20 Mb, 80 tracce, 15 settori, doppia faccia;

d) registrazione con sistema operativo MS-DOS o altro IBM compatibile;

e) tipo di codifica ASCII.

2. Su ciascun dischetto magnetico deve essere apposta una etichetta contenente le seguenti informazioni:

Destinatario: Archivio notarile di ....

Mittente: Cognome, nome e residenza del notaio

Oggetto: Data e numero di raccolta del primo e dell'ultimo atto indicizzati sul dischetto

3. I dati relativi agli atti notarili devono essere registrati sul dischetto magnetico in un unico file.

4. L'identificativo del file deve essere formato dal codice del notaio, seguito (senza lasciare alcuno spazio) dalle ultime due cifre dell'anno del primo atto indicizzato sul dischetto, per complessivi sette caratteri.

5. Il file deve rispettare la seguente struttura:

a) un record di testa di tipo 0, contenente i dati identificativi del notaio ed i numeri di raccolta del primo e dell'ultimo atto indicizzati sul dischetto;

b) per ogni atto un record di tipo 1 (contenenti i dati dell'atto) e tanti records di tipo 2 (contenente i dati delle parti) quanti sono i nominativi dei soggetti riportati in atto.

6. Vengono di seguito descritti i tracciati dei records ed i relativi campi:

Tracciato del tipo di record 0 (record di testa)

Campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione	Tipo	Note
1	1-1	1	Tipo record	N	= 0
2	2-6	5	Codice notaio	N	
3			Nominativo del notaio		
	7-30	24	Cognome	A	
	31-50	20	Nome	A	
4	51-84	34	Sede del notaio	A	
5	85-86	2	Provincia	A	Sigla automobilistica
6	87-95	9	Numero raccolta iniziale	AN	
7	96-104	9	Numero raccolta finale	AN	

Tracciato del tipo di record 1 (dati dell'atto)

Campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione	Tipo	Note
1	1-1	1	Tipo record	N	= 1
2	2-6	5	Codice notaio	N	
3	7-15	9	Numero di raccolta	AN	
4			Data dell'atto		
	16-17	2	Giorno	N	
	17-18	2	Mese	N	
	19-22	4	Anno	N	
5	23-46	24	Codice atto	AN	

Tracciato del tipo di record 2 (dati delle parti)

Campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione	Tipo	Note
1	1-1	1	Tipo record	N	= 2
2	2-6	5	Codice notaio	N	
3	7-15	9	Numero di raccolta	AN	
4			Nominativo del soggetto		
	16-39	24	Cognome (o denominazione)	AN	
	40-59	20	Nome (o seguito denominazione)	AN	
	60-165	106	Continuazione denominazione	AN	

7. La predisposizione del supporto magnetico e la registrazione dei campi dei records devono avvenire seguendo le precisazioni di seguito indicate:

a) i dati alfabetici (A) e alfanumerici (AN) vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi; non sono ammessi caratteri speciali ad eccezione della barra (/), e commerciale (&), trattino (-), punto (.), apice (') nel caso delle denominazioni delle società;

b) i dati numerici (N) vanno indicati in valore assoluto ed allineati a destra, impostando a zero le cifre non significative;

c) il codice identificativo del notaio si compone di cinque cifre ed è quello già attribuito ad ogni singolo notaio ai fini del Registro generale dei testamenti;

d) il codice dell'atto si compone di quattro caratteri, costituiti da quattro cifre o da una lettera alfabetica seguita da tre cifre; tale codice deve essere quello che risulta dal sistema di codificazione degli atti pubblici e privati, approvato, ai fini della rilevazione dei dati da parte dell'anagrafe tributaria, con decreto ministeriale 15 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 23 dicembre 1977;

e) ove uno stesso atto contenga più convenzioni riferibili a differenti codici, questi saranno registrati in sequenza nel relativo campo, separati tra loro da un asterisco (*).

92A4811

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 settembre 1992.

Norme sul rilascio del permesso temporaneo di soggiorno per motivi di lavoro o di studio ai cittadini somali privi del riconoscimento dello *status* di rifugiato.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Considerato che sono presenti in Italia cittadini somali privi del riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

Considerato che il perdurare della situazione interna della Somalia non consente a costoro di essere rinviati nel proprio paese;

Considerato che il forzato prolungarsi della permanenza in Italia rende insostenibile la condizione umana e sociale dei sudditi somali;

Considerati i tradizionali legami esistenti tra l'Italia e la Somalia;

Ritenuto l'interesse pubblico a provvedere in merito alla situazione dei cittadini somali in questione, in attesa che si verifichino le condizioni per il loro rientro nel Paese di origine;

Decreta:

Ai cittadini somali presenti sul territorio nazionale, privi del riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951, ma che non possono, nelle attuali condizioni in Somalia, essere rimandati al Paese di origine, può essere rilasciato, a richiesta, un permesso temporaneo di soggiorno per motivi di lavoro o di studio, della durata massima di un anno.

Tale permesso è rinnovabile alla scadenza, perdurando le condizioni di impedimento al rimpatrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1992

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
REVIGLIO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

92A4844

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 ottobre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «C.P.E. - Cooperativa padovana edili - S.c.r.l.», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 settembre 1991 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «C.P.E. - Cooperativa padovana edili - S.c.r.l.», con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.P.E. - Cooperativa padovana edili - S.c.r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito dott. Luigi Pietrogrande, in data 4 ottobre 1984, repertorio n. 63171, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Mauro Meneghini, via Santa Corana, 3, Vicenza, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A4850

DECRETO 8 ottobre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Matera città 2000 - Soc. coop. a r.l.», in Matera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 28 aprile 1992 con la quale il tribunale di Matera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Matera città 2000 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Matera città 2000 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito notaio Angelo Disabato, repertorio n. 6215 in data 8 ottobre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vincenzo Marranzini, via Passarelli, 139, Matera, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A4851

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro della sanità per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Luciano Azzolini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, concernente la ricognizione e la classificazione degli uffici del Ministero della sanità in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1974, registro n. 2 Sanità, foglio n. 232, riguardante il regolamento ministeriale di cui all'art. 7, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di delegare le seguenti attribuzioni al Sottosegretario di Stato per la sanità on. dott. Luciano Azzolini;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per la sanità on. dottor Luciano Azzolini sono delegati i provvedimenti, non riservati ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativi:

alla Direzione generale degli AA.AA. e del personale;

alla Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;

alla Direzione generale dei servizi di medicina sociale (esclusi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e la lotta all'Aids);

alla Direzione generale dei servizi veterinari;

alla Direzione generale degli ospedali (esclusi nomine e concorsi);

all'ufficio attuazione del Servizio sanitario nazionale (con esclusione dell'assistenza sanitaria al personale navigante);

al Servizio ispettivo centrale;

al Consiglio superiore di sanità (relativamente all'autorizzazione di missioni nel territorio nazionale);

all'Istituto superiore di sanità;

all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

alla Croce rossa italiana;

agli atti concernenti le liti attive e passive che superino i limiti previsti dalla lettera *i*) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

alle convenzioni con istituzioni sanitarie;

al coordinamento con il Ministero della protezione civile;

alle missioni all'estero del personale dell'Istituto superiore di sanità;

agli atti ed ai provvedimenti riguardanti le richieste di parere al Consiglio di Stato su schemi di contratto.

Sono, altresì, delegati al Sottosegretario on. dott. Luciano Azzolini, con riferimento e nei limiti delle materie innanzi indicate, le funzioni e gli atti seguenti:

risposte orali e scritte alle interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari;

rappresentanza del Ministro nei lavori parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

atti non menzionati dal presente decreto che rivestano carattere di assoluta urgenza e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro stesso.

Sono riservati in ogni caso al Ministro gli atti che, pur concernendo le materie sopra delegate, rivestano speciale rilevanza politico-amministrativa.

È delegata, inoltre, al Sottosegretario on. dott. Luciano Azzolini, nei casi in cui il Ministro non ritenga di intervenire, la presidenza:

del consiglio di amministrazione del Ministero;

del comitato tecnico scientifico per la programmazione sanitaria;

della commissione consultiva per il rilascio e la revisione delle licenze di pubblicità sanitaria;

del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità;

del comitato amministrativo e del comitato esecutivo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1992
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 135

92A4825

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 ottobre 1992.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie per la connessione del sistema sottomarino in f.o. SEA-ME-WE 2 (Marsiglia-Singapore) dalla zona di approdo ubicata nello stabilimento balneare «Lido il Carabiniere» di Isola delle Femmine ai centri Italcable di Palermo situati in via Ugo La Malfa n. 99.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche;

Visti gli articoli 231 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 30 agosto 1984;

Visto il programma Italcable per il quadriennio 1992-1995 approvato, relativamente al triennio 1992-1994, con nota n. 2591 del 9 giugno 1992 dell'Ispettorato generale delle TLC;

Vista la documentazione con la quale la suddetta società Italcable richiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere necessarie per la connessione del sistema sottomarino in f.o. SEA-ME-WE 2 (Marsiglia-Singapore) dalla zona di approdo ubicata nello stabilimento balneare «Lido il Carabiniere» di Isola delle Femmine (Palermo) ai centri Italcable di Palermo situati in via Ugo La Malfa n. 99:

Considerato che la partecipazione Italcable al costo del citato sistema sottomarino è prevista pari a 26 milioni di US $, che le opere di connessione in parola sono di determinante importanza per lo sviluppo delle telecomunicazioni nazionali ed internazionali e che le stesse dovranno avere inizio entro il mese di ottobre 1992;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, le opere necessarie per la connessione del sistema sottomarino in f.o. SEA-ME-WE 2 (Marsiglia-Singapore) dalla zona di approdo ubicata nello stabilimento balneare «Lido il Carabiniere» di Isola delle Femmine (Palermo) ai centri Italcable di Palermo situati in via Ugo La Malfa n. 99.

Art. 2.

Per le opere di cui al precedente art. 1, la società Italcable potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, le autorizzazioni che si rendessero eventualmente necessarie.

Art. 3.

Le opere di cui trattasi potranno avere inizio dalla data del presente decreto e dovranno ultimarsi entro il 30 giugno 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1992

Il Ministro: PAGANI

92A4824

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 1992.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Perugia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio meccanizzato e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Perugia entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 maggio 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A4865

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 1992.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i propri provvedimenti 4 settembre 1992 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1992) e 8 ottobre 1992 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 9 ottobre 1992);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 26 ottobre 1992 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 15,00 per cento al 14,00 per cento.

Restano fermi i commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 22 dicembre 1991.

Art. 2.

A decorrere dal 26 ottobre 1992 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 15,00 per cento al 14,00 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1992

Il Governatore: CIAMPI

92A4889

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991 e la tabella XV ad esso allegata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1991 serie generale n. 116;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 36 e 38 del titolo VI relativi alla facoltà di magistero vengono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli 36 e 38.

TITOLO VI

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Art. 36. — La facoltà di magistero conferisce le lauree e i diplomi seguenti:

a) laurea in materie letterarie;

b) laurea in scienze dell'educazione;

c) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 38. — 1) Il corso di laurea in «pedagogia» si trasforma in corso di laurea in «scienze dell'educazione» secondo il disposto e nelle modalità previste dal decreto ministeriale 11 febbraio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1991.

2) Il titolo di ammissione al corso di laurea in «scienze dell'educazione» è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

3) Gli studi hanno durata di quattro anni e si articolano in un biennio inziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

4) Il corso di laurea rilascia il titolo di laurea in «scienze dell'educazione»; l'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

5) Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità; venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per tali insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata semestrale o annuale è demandata al consiglio di corso di laurea.

6) Nella tabella delle discipline gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella I.

7) Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami del primo biennio e del biennio di indirizzo scelto e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole — secondo modalità stabilite dalla facoltà — al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

8) L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA I

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nella facoltà	Denominazioni semplificate
Pedagogia	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia	Storia della pedagogia
Storia della scuola e delle istituzioni educative	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Pedagogia comparata	Educazione comparata
Didattica	Metodologia e didattica
Pedagogia speciale	Pedagogia speciale
Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa	Tecnologia dell'educazione
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

TABELLA II

Insegnamenti del primo biennio

a) Insegnamenti di area pedagogica:
pedagogia generale;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia teoretica;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali, o uno annuale.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro semestralità.

Gli insegnamenti dell'area filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a tre semestralità per ogni area.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica scegliendoli tra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

Insegnamenti del secondo biennio
Indirizzo insegnanti di scuola secondaria superiore

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione comparata;
metodologia e didattica;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
letteratura per l'infanzia;
pedagogia speciale;
educazione sanitaria.

b) Insegnamenti dell'area filosofica:
estetica;
filosofia teoretica;
filosofia morale;
logica;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia contemporanea;
storia della filosofia italiana;
filosofia della storia.

c) Insegnamenti di area storica:
storia antica;
storia romana;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia della Chiesa;
storia del risorgimento;
storia del cristianesimo.

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale;
storia della psicologia;
psicopedagogia;

psicologia dinamica;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale;
psicolinguistica.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
antropologia culturale;
sociologia dell'educazione;
geografia umana.

f) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Note.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a cinque semestralità scegliendoli tra i sette indicati. Quelli di area filosofica per una durata complessiva equivalente a sette semestralità scegliendoli tra i dodici indicati.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica scegliendole tra le otto indicate.

Gli studenti svolgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

Insegnamenti del secondo biennio
Indirizzo educatori professionali extrascolastici

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
pedagogia generale;
didattica
pedagogia speciale;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
pedagogia sociale;
metodologia e didattica dei mezzi audiovisivi.

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia morale;
filosofia del linguaggio;
estetica;
filosofia teoretica;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) Insegnamenti di area psicologica:
pscicologia dell'età evolutiva;
psicopedagogia;
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
neuropsichiatria;
psicopatologia dell'età evolutiva;
igiene mentale;
psicolinguistica;
storia della psicologia.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia della famiglia;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia.

f) Insegnamenti dell'area biologico-medica:
fondamenti di biologia;
igiene;
puericultura;
metodi e tecniche della psicomotricità;
educazione sanitaria.

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione minorile;
legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria;
istituzioni e politica dei beni culturali;
diritto e legislazione dei beni culturali.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
storia del teatro e dello spettacolo;
filmologia;
storia del cinema;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
storia dell'arte e del restauro;
biblioteconomia;
museografia;
archivistica;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia dell'arte umbra;
teoria della comunicazione;
metodologia e didattica dei mezzi audiovisivi.

Note.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a sette semestralità sui nove indicati.

Quelli dell'area della metodologia della ricerca per due semestralità.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendoli tra i cinque indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

Lo studente parteciperà inoltre ad attività pratiche di tirocinio secondo i criteri suggeriti dal consiglio di corso di laurea.

Insegnamenti del secondo biennio
Indirizzo esperti nei processi formativi

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

educazione comparata;

metodologia e didattica;

tecnologie dell'istruzione;

docimologia;

pedagogia generale;

storia della pedagogia;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

pedagogia sociale.

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale;

psicopedagogia;

storia della psicologia;

psicolinguistica;

psicologia dinamica.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia;

geografia umana.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

metodologia della ricerca sociale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia dell'istruzione;

sociologia dell'organizzazione;

teoria della comunicazione;

archivistica;

biobliotecononomia;

informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria.

h) Due corsi semestrali opzionali o uno annuale.

Note.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica, devono essere seguiti per una durata complessiva corrispondente a cinque semestralità sulle nove indicate; quelli dell'area filosofica per una semestralità complessiva, quelli dell'area della metodologia della ricerca per una durata complessiva corrispondente a tre semestralità, quelli dell'area dell'organizzazione, comunicazione e informazione per una durata complessiva corrispondente a sei semestralità.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, uno di area psicologica e uno di area giuridica scegliendoli tra quelli indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Lo studente parteciperà inoltre ad attività pratiche di tirocinio secondo i criteri suggeriti dal consiglio di corso di laurea.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 settembre 1992

Il rettore: DOZZA

92A4815

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 17 settembre 1991;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 23 luglio 1992;

Vista la legge n. 245/1990, art. 13;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Modena approvato e modificato con i decreti di cui sopra, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 81 nell'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di ingegneria è aggiunta la laurea in ingegneria meccanica.

All'art. 82 all'elenco degli indirizzi previsti nei corsi di laurea in ingegneria è aggiunto il seguente:

3) corso di laurea in ingegneria meccanica.

Indirizzi: nessuno.

Dopo l'art. 86 relativo al corso di laurea in ingegneria informatica viene inserito l'art. 87 relativo al corso di laurea in ingegneria meccanica, col conseguente spostamento della numerazione successiva.

Art. 87. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatorie le seguenti 20 annualità:

n. 2 ann. nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1 ann. nel raggr.	A012	Geometra
n. 1 ann. nel raggr.	A030	Fisica matematica
n. 1 ann. nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1 ann. nei raggr.	B011	Fisica generale
	B011	Struttura della materia
n. 1 ann. nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 ann. nei raggr.	P012	Economia politica
	I270	Ingegneria economica-gestionale
n. 1 ann. nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 ann. nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1 ann. nel raggr.	I050	Fisica tecnica
n. 1 ann. nei raggr.	I210	Elettronica
	I240	Automatica
n. 1 ann. nel raggr.	I090	Disegno industriale
n. 1 ann. nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1 ann. nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 ann. nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1 ann. nel raggr.	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
n. 1 ann. nel raggr.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 ann. nel raggr.	I110	Impianti industriali meccanici
n. 1 ann. nei raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
	I060	Misure meccaniche e termiche
	I070	Meccanica applicata alle macchine

Alla tabella dei nomi degli insegnamenti attivabili presso la facoltà di ingegneria, vanno aggiunti i seguenti:

I030 - *Fluidodinamica:*

1) aerodinamica;
2) aerodinamica sperimentale;
3) fluidodinamica;
4) fluidodinamica sperimentale;
5) principi di aeroelasticità;
6) termofluidodinamica.

I050 - *Fisica tecnica:*

Inserire la disciplina - Termofluidodinamica applicata.

I070 - *Meccanica applicata alle macchine:*

Inserire la disciplina - Meccanica degli azionamenti.

I080 - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*

Inserire le discipline - Analisi sperimentale delle tensioni - Progettazione degli elementi dell'autotelaio - Progetto delle carrozzerie - Sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

I100 - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*

Inserire la disciplina - Sistemi integrati di produzione.

I151 - *Chimica fisica applicata:*

Inserire la disciplina - Elettrochimica (limitatamente a ingegneria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 22 settembre 1992

Il rettore: VELLANI

92A4816

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 15 ottobre 1992, n. 21.

Legge 10 luglio 1991, n. 210 - Sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.

Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale

Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura e foreste

Alle province autonome di Trento e di Bolzano - Assessorati agricoltura e foreste

Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario

Alla Corte dei conti

Premessa.

Si richiamano le precedenti circolari n. 262 del 5 agosto 1991 e n. 272 del 25 marzo 1992, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 agosto 1991 e n. 80 del 4 aprile 1992, con le quali sono state definite procedure e criteri per la concessione delle agevolazioni a sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, in attuazione della legge 10 luglio 1991, n. 201, di differimento per il biennio 1991-1992 delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 — legge pluriennale per interventi programmati in agricoltura — ed in riferimento a quesiti pervenuti ed a seguito delle situazioni emerse in sede di esame delle domande presentate entro il 15 novembre 1992 e degli affidamenti concessi con lettere ministeriali in data 25/26 giugno 1992, si ritiene opportuno fornire agli organismi interessati ulteriori disposizioni integrative e modificative delle sopra riportate circolari ministeriali.

Impegni di spesa.

1. Con le lettere di affidamento dei contributi notificate il 25/26 giugno 1992 agli organismi cooperativi, selezionati dall'apposita commissione ministeriale, è stata data comunicazione che i relativi provvedimenti di impegno, a valere sugli stanziamenti recati dalla citata legge n. 201, potevano essere assunti da questo Ministero qualora entro il previsto termine del 20 ottobre 1992 fosse pervenuta alla divisione VII della Direzione generale della produzione agricola la documentazione prevista dalla circolare n. 262 del 5 agosto 1991 ed in particolare la seguente che è essenziale ai fini dell'impegno:

a) progetto esecutivo;

b) dimostrazione dell'avvenuto versamento del capitale sociale o del prestito da soci;

c) fidejussione conforme a quanto previsto dalla citata circolare n. 274 in data 22 maggio 1992 ed al fac-simile allegato alla comunicazione di affidamento del contributo concedibile;

d) delibera di concessione del mutuo da parte dell'Istituto di credito, prescelto per la relativa operazione;

e) relazione di monitoraggio sulle iniziative.

1.1. Ciò premesso ed in riferimento a quanto rappresentato anche dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo si dispone quanto segue.

Circa il previsto termine del 20 ottobre 1992 è stata valutata positivamente la richiesta di proroga, che si ritiene di accogliere fissando il nuovo termine al 20 novembre 1992, tenendo presente che per l'esame istruttorio e per l'emanazione dei formali provvedimenti d'impegno del contributo affidato sarà osservato strettamente l'ordine cronologico di protocollazione della documentazione presentata nel corso della decorrenza dei termini suddetti. Ciò per tener conto dei ristretti tempi tecnici necessari per l'utilizzabilità dei fondi disponibili entro il 31 dicembre 1992, in attesa dell'autorizzazione in deroga all'assunzione degli impegni di spesa, rimasti bloccati per effetto del decreto-legge n. 333 dell'11 luglio 1992, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

A quest'ultimo riguardo, nella osservanza dell'ordine cronologico anzidetto, occorre tener presente che l'Amministrazione potrà emettere i relativi provvedimenti di impegno fino all'assorbimento della disponibilità dei suddetti fondi, rinviando gli ulteriori impegni formali agli stanziamenti disponibili per il 1993 in tutti i casi in cui le richieste non trovino capienza nelle anzidette disponibilità o la documentazione risulti incompleta o presentata oltre il precisato termine del 20 novembre 1992 e comunque non oltre il 31 gennaio 1993.

Versamento a capitale sociale o prestito da soci.

2. Per quanto riguarda le disposizioni in precedenza impartite (v. punti 5 e 5.1 della circolare n. 262 del 5 agosto 1991) ed a modifica di quanto stabilito con la circolare n. 236 del 20 aprile 1990 al punto 5, nonché a precisazione di quanto indicato al precedente punto 1, lettera *b)*, si dispone che il versamento a capitale sociale o il prestito da soci può essere effettuato in una o più soluzioni dal 16 novembre 1991, data immediatamente successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande, sino alla data del provvedimento ministeriale di impegno e liquidazione anche parziale del contributo.

Si precisa, inoltre, che il termine di cinque anni relativo al vincolo di permanenza del capitale sociale o del prestito da soci decorre dalla data di incasso del complessivo importo previsto.

Liquidazione dei contributi.

3. A chiarimento delle disposizioni impartite con circolare n. 262 del 5 agosto 1991 si precisa che la liquidazione dei contributi viene disposta secondo le seguenti modalità:

a) il contributo per riequilibrio finanziario viene anticipato per intero, fermo restando che gli accertamenti e le liquidazioni a recupero saranno disposte sulla base degli stati di avanzamento lavori in proporzione alla spesa in essi contabilizzata ed al relativo contributo ammesso per gli investimenti;

b) il contributo relativo agli investimenti è accertato e liquidato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, proporzionalmente alla spesa in esso contabilizzata.

Fidejussioni.

4. Con circolare n. 274 in data 22 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 5 giugno 1992, è stato stabilito che gli organismi beneficiari di contributi sono tenuti a rilasciare la fidejussione nella forma del contratto autonomo sia a garanzia della copertura del contributo per il riequilibrio finanziario, per il quale, in quanto corrisposto in anticipazione rispetto alla effettuazione delle spese per investimenti, è richiesta anche la copertura del rischio di fallimento o della liquidazione coatta amministrativa, sia a garanzia della buona esecuzione dell'opera da realizzare e che il capitale sociale versato o il prestito da soci non venga rimborsato prima di cinque anni dalla data di incasso da parte dell'organismo beneficiario del capitale o del prestito.

Non si può, tuttavia, non considerare che il rilascio della fidejussione richiede un costo per l'organismo cooperativo e che tale costo incide sulla economia aziendale in misura tanto più gravosa quanto maggiore è il tempo che intercorre dal suo rilascio e fino alla data di emanazione del provvedimento formale concessivo del contributo.

4.1. Pertanto, fermo restando la osservanza da parte dell'amministrazione dei termini massimi entro cui i provvedimenti amministrativi devono essere conclusi, come stabilito dal decreto ministeriale 2 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1991, ed emesso in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, si ritiene di stabilire che le anzidette fidejussioni:

a) esplichino piena efficacia dalla data del formale provvedimento di impegno e di erogazione anche parziale del contributo;

b) debbano essere prestate per l'intero ammontare del contributo rispettivamente per riequilibrio finanziario e per investimenti maggiorato dell'interesse semplice del 10% per ciascun anno e per il periodo di tempo che l'organismo cooperativo ritiene necessario per il completamento dell'opera.

I relativi importi, ovviamente, si ridurranno proporzionalmente a mano a mano che i relativi contributi verranno liquidati.

Qualora l'opera sia completata e collaudata prima che maturi il quinto anno dalla data di incasso del capitale sociale o del prestito, la fidejussione per buona esecuzione potrà essere estinta e sostituita da una nuova fidejussione per l'intero contributo a copertura unicamente del rischio di rimborso del capitale sociale o del prestito da soci, da rilasciare all'atto del collaudo finale.

4.2. Le fidejussioni di cui al precedente punto 4.1 devono essere prestate in conformità ai fac-simili allegati alla presente circolare.

4.3. Le fidejussioni a garanzia della buona esecuzione dell'opera e che il capitale sociale versato o il prestito da soci non venga rimborsato prima di cinque anni possono essere sostituite con una «ritenuta a garanzia» del 15% del contributo liquidato a stati di avanzamento con istanza da presentare dall'organismo cooperativo beneficiario entro i termini di cui al precedente punto 1.1.

Tale ritenuta a garanzia sarà svincolata a condizione che l'opera sia stata collaudata con esito positivo e siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del complessivo incasso del capitale sociale o del prestito da soci.

L'organismo cooperativo potrà comunque ottenere lo svincolo delle ritenute a garanzia successivamente al positivo esito del collaudo finale, se questo interviene prima della scadenza del quinquennio relativo alla permanenza del capitale sociale o del prestito da soci, purché presti idonea fidejussione, sotto forma di contratto autonomo di garanzia, che il capitale sociale o il prestito da soci non vengano rimborsati sino alla scadenza del quinquennio.

4.4. In relazione a quanto stabilito al precedente punto 3 le commissioni ministeriali, incaricate degli accertamenti, devono considerare nel contesto della relazione per la liquidazione parziale o finale del contributo sui lavori anche la percentuale ammessa per il riequilibrio finanziario.

Operazioni di ristrutturazione societaria.

5. Le continue modificazioni del mercato agro-alimentare, l'entrata in vigore della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 recante nuove norme in materia di società cooperative, l'evoluzione delle normative societarie e fiscali e l'ingresso nel mercato di nuove forme di finanza d'impresa hanno imposto e impongono operazioni di ristrutturazione con l'obiettivo di adeguare alle nuove esigenze e opportunità l'organizzazione cooperativistica.

Di tali modificazioni ed evoluzioni l'amministrazione ha già tenuto conto in una prima fase di approccio al problema con circolare n. 236 del 20 aprile 1990 al punto 4.3 e con circolare n. 262 del 5 agosto 1991 ai punti 7 e 7.1. Pertanto con la presente, al fine di intensificare le facilitazioni per un sempre più consistente sviluppo delle attività inquadrabili nel settore agro-alimentare, si ritiene legittima la rimozione dei vincoli di non alienazione o concessione in uso o ad altro titolo a terzi, iscritti su impianti realizzati con contributi pubblici, nei casi in cui la dismissione di detti impianti si accompagni ad esigenze di ristrutturazione economica e societaria (scorpori, fusioni, concentrazioni, ecc.), a condizione che resti immutato il vincolo di destinazione sugli stessi impianti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

L'anzidetta disposizione si applica sia agli organismi che hanno avviato le suddette operazioni sia a quelli beneficiari di contributi non ancora formalmente impegnati, a condizione di aver dato avvio ad operazioni ricomprese nelle suindicate fattispecie successivamente alla comunicazione dell'assegnazione del contributo.

Perizie di variante.

6. Si ribadisce che il progetto ritenuto ammissibile a finanziamento con la lettera di affidamento deve essere realizzato nei termini e con le procedure e modalità previste, consentendosi, tuttavia, che in sede di redazione del progetto esecutivo possono essere introdotte modifiche o varianti che siano giustificate dalle mutate condizioni di mercato e non alterino sostanzialmente la natura, la localizzazione e gli effetti economico-finanziari dell'investimento previsto.

Autorizzazione inizio lavori.

7. La concessione dell'autorizzazione ad iniziare i lavori prima del provvedimento formale concessivo del contributo finanziario a favore dell'organismo cooperativo destinatario della comunicazione di affidamento del contributo in conto capitale va riguardata in relazione alle disposizioni contenute nel sopracitato decreto ministeriale del 2 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1991.

Occorre, al riguardo, sottolineare che con il richiamato decreto ministeriale del 2 agosto 1991 sono stati determinati, fra l'altro, i termini massimi entro cui i provvedimenti amministrativi per la concessione dei contributi devono essere conclusi e che in conseguenza gli organismi interessati sono posti in grado di valutare in anticipo i tempi necessari per la programmazione delle proprie attività.

Non si esclude, tuttavia, che, pur nel quadro di tali valutazioni, possono emergere ragioni o situazioni di urgenza che rendono improcrastinabile l'avvio immediato dei lavori.

In tale ipotesi gli organismi interessati possono ritenersi autorizzati a dare inizio ai lavori, inviando tempestiva comunicazione all'amministrazione, corredata da documentata relazione, dimostrativa della particolare urgenza della loro esecuzione che non consentirebbe alcun ritardo per non vanificare, con il decorso del tempo, il risultato degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso la realizzazione della iniziativa.

L'inizio dei lavori non può che decorrere da data successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, come stabilito dalla circolare n. 221 del 4 aprile 1989 al punto 4, purché gli organismi interessati risultino destinatari della lettera di affidamento che esprime, come è noto, una prima sommaria valutazione della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità a finanziamento della iniziativa programmata.

Resta fermo che la esecuzione dei suddetti lavori ricade nella piena autonomia e responsabilità dell'organismo attuatore e non impegna in alcun modo l'amministrazione alla finanziabilità né condiziona il potere di decisione del Ministero, che, attraverso le commissioni di accertamento, prenderà atto della documentazione circa l'urgenza per l'inizio dei lavori.

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO *A*

FAC-SIMILE DELLA FIDEJUSSIONE DI CUI AL PUNTO 5.1 DELLA CIRCOLARE N. 262 DEL 5 AGOSTO 1991 E PUNTO 2 DELLA CIRCOLARE N. 274 DEL 22 MAGGIO 1992, PUNTO 4 DELLA CIRCOLARE N. 21 DEL 15 OTTOBRE 1992.

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO (INVESTIMENTI)

Premesso:

che (cooperativa o consorzio) .... con sede in via .... (località) .... ha ottenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con lettera n. .... del ...., a valere sullo stanziamento della legge 10 luglio 1991, n. 201 e relative delibere CIPE e a termini di quanto previsto nelle circolari ministeriali n. 262 del 5 agosto 1991, n. 274 del 22 maggio 1992 e n. 21 del 15 ottobre 1992 l'affidamento del contributo di lire .... per la realizzazione del progetto di sviluppo e di riequilibrio finanziario a sostegno della cooperazione agricola nazionale, di cui lire .... per investimenti e lire .... per riequilibrio finanziario;

che secondo quanto previsto nelle richiamate circolari ministeriali la (cooperativa o consorzio) .... con sede in .... via .... deve prestare fidejussione (bancaria o assicurativa) di lire .... pari all'importo del contributo del progetto di sviluppo maggiorato degli interessi legali semplici del 10% annuo, per la durata del progetto stesso, come previsto al punto 4.1-*b* della richiamata circolare n. 21 del 15 ottobre 1992, a garanzia che esso venga realizzato nei termini, che gli accertamenti tecnici ed amministrativi previsti nella procedura di erogazione del contributo diano esito favorevole e che il capitale sociale versato o il prestito da soci non venga rimborsato prima di cinque anni dalla concessione del contributo; fatta salva la sostituzione della presente fidejussione a norma di quanto previsto al punto 4.1, ultimo comma, della già citata circolare n. 21/92;

che la polizza è intesa a garantire che la suindicata (cooperativa o consorzio) rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalle richiamate circolari e dal provvedimento formale di approvazione e impegno del contributo;

Tutto ciò premesso

Art. 1. La sottoscritta (banca o società assicuratrice).......... .... con sede in (via)........ .... (località).. a mezzo dei sottoscritti: (Funzionari, cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica).....

con la presente garantisce e si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente fino alla concorrenza di L. .... a pagare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede a Roma - Via XX Settembre, la somma che lo stesso dicastero richiederà alla (banca o società assicuratrice) . . . . in restituzione totale o parziale dell'importo del contributo concesso, di cui alle premesse, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale semplice del 10% annuo.

Art. 2. - Detta garanzia, che inizierà ad avere efficacia dalla data del formale provvedimento di approvazione di impegno del contributo, copre il rischio che consegue all'ipotesi che il progetto di sviluppo non venga realizzato nei tempi previsti, che gli accertamenti tecnici ed amministrativi non diano esito favorevole e che il capitale sociale versato o il prestito da soci venga rimborsato prima di cinque anni dalla data di concessione del contributo, fatta salva la sostituzione della presente polizza a norma di quanto previsto al punto 4.1 ultimo comma della già citata circolare n. 21/92.

Art. 3. — La sottoscritta (banca o società assicuratrice).......... .... si impegna a versare, senza apporre alcuna eccezione anche in caso di opposizione del debitore principale, su semplice richiesta scritta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti semplicemente confermata l'esistenza di uno dei presupposti sopra riportati, senza onere di motivazione o prova da parte dello stesso dicastero e senza possibilità alcuna di prova contraria da parte della (banca o della società assicuratrice),.. la somma che dallo stesso Ministero verrà indicata come dovuta per capitale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale semplice del 10% annuo nei termini indicati all'art. 1.

Il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Scaduto tale termine la (banca o società assicuratrice) .... dovrà versare al Ministero gli interessi maturandi fino al giorno dell'effettivo rimborso.

Art. 4. — La (banca o società assicuratrice) .... rinuncia al beneficio della preventiva escussione della (cooperativa o consorzio).. ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

La società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero.

La (banca o società assicuratrice)... rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1957 e 1952 del codice civile.

Art. 5. — Il presente contratto di garanzia, secondo quanto previsto al punto 4.1/b della circolare n. 21 del 15 ottobre 1992, ha validità mesi dodici ed è automaticamente rinnovabile di dodici mesi in dodici mesi per tutto il periodo di durata del progetto di sviluppo, fino al momento in cui il Ministero, con apposita notifica alla (banca o società assicuratrice), darà comunicazione di svincolo della garanzia prestata.

Art. 6. — L'importo garantito con la presente garanzia, a termini di quanto previsto nella richiamata circolare n. 262/91 potrà essere ridotto gradualmente, in proporzione agli importi che saranno approvati dal Ministero sulla base degli stati di avanzamento lavori presentati dalla (cooperativa o consorzio)................... ....

La riduzione sarà operata successivamente alla comunicazione da parte del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di liquidazione parziale.

Art. 7. In caso di controversie tra la (banca o società assicuratrice)... .... e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è competente esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

Data,....................................

Banca o società assicuratrice

. ...

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1952, 1957, 1242 e 1247 del codice civile nonché quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante, di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente contratto autonomo di garanzia.

Banca o società assicuratrice

. ...

*
* *

N.B. - Nel caso che la polizza fidejussoria sia rilasciata da una società di assicurazione il contratto autonomo di garanzia dovrà riportare il seguente ulteriore elemento essenziale:

Art. 1. — Autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto ministeriale del 17 agosto 1962 ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni

ALLEGATO *B*

FAC-SIMILE DELLA FIDEJUSSIONE DI CUI AL PUNTO 5.1 DELLA CIRCOLARE N. 262 DEL 5 AGOSTO 1991 E PUNTO 2 DELLA CIRCOLARE N. 274 DEL 22 MAGGIO 1992, PUNTO 4 DELLA CIRCOLARE N. 21 DEL 15 OTTOBRE 1992.

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO SUL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

Premesso:

che (cooperativa o consorzio)........................... .... con sede in via .... (località)...................... ha ottenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con lettera n. .... del ...., a valere sullo stanziamento della legge 10 luglio 1991, n. 201 e relative delibere CIPE e a termini di quanto previsto nelle circolari ministeriali n. 262 del 5 agosto 1991, n. 274 del 22 maggio 1992 e n. 21 del 15 ottobre 1992 l'affidamento del contributo di lire .... per la realizzazione del progetto di sviluppo e di riequilibrio finanziario a sostegno della cooperazione agricola nazionale, di cui lire .... per investimenti e lire .... per riequilibrio finanziario;

che secondo quanto previsto nelle richiamate circolari ministeriali la (cooperativa o consorzio) .... con sede in .... via.. deve prestare fidejussione (bancaria o assicurativa) di lire............... pari al contributo per riequilibrio finanziario maggiorato degli interessi legali semplici del 10% annuo, per la durata del progetto di sviluppo, a garanzia che esso venga realizzato nei termini, che gli accertamenti tecnici ed amministrativi previsti nella procedura di erogazione del contributo diano esito favorevole e a copertura dell'eventuale rischio di fallimento e/o di liquidazione coatta amministrativa della (cooperativa o consorzio);

che la polizza è intesa a garantire che la suindicata (cooperativa o consorzio) rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti dalle richiamate circolari e quelli riportati nel provvedimento formale di approvazione e impegno del contributo;

Tutto ciò premesso

Art. 1. — La sottoscritta (banca o società assicuratrice)........... .... con sede in (via).. (località)... a mezzo dei sottoscritti: (Funzionari, cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica)..... ....

con la presente garantisce e si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente fino alla concorrenza di L. .... a pagare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede a Roma - Via XX Settembre, la somma che lo stesso dicastero richiederà alla (banca o società assicuratrice).. in restituzione totale o parziale dell'importo del contributo concesso, per il riequilibrio finanziario di cui alle premesse, maggiorato degli interessi calcolati al tasso semplice legale, del 10% annuo.

Art. 2. — Detta garanzia, che inizierà ad avere efficacia dalla data di emissione del formale provvedimento di impegno del contributo, copre il rischio che consegue all'ipotesi che il progetto di sviluppo non venga realizzato nei tempi previsti, che gli accertamenti tecnici ed amministrativi non diano esito favorevole, e infine il rischio di fallimento e/o di liquidazione coatta amministrativa della (cooperativa o consorzio).

Art. 3. — La sottoscritta (banca o società assicuratrice)........... .... impegna a versare, senza apporre alcuna eccezione anche in caso di opposizione del debitore principale, su semplice richiesta scritta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti semplicemente confermata l'esistenza di uno dei presupposti sopra riportati, senza onere di motivazione o prova da parte dello stesso dicastero e senza possibilità alcuna di prova contraria da parte della (banca o della società assicuratrice),.. la somma che dallo stesso Ministero verrà indicata come dovuta per capitale, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale semplice del 10% annuo nei termini indicati all'art. 1.

Il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Scaduto tale termine la (banca o società assicuratrice)............. .... dovrà versare al Ministero gli interessi maturandi fino al giorno dell'effettivo rimborso.

Art. 4. — La (banca o società assicuratrice)............................ .... rinuncia al beneficio della preventiva escussione della (cooperativa o consorzio).. ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

La società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero.

La (banca o società assicuratrice).. rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1957 e 1952 del codice civile.

Art. 5. — Il presente contratto di garanzia, secondo quanto previsto al punto 4.1/*b* della circolare n. 21 del 15 ottobre 1992, ha validità mesi dodici ed è automaticamente rinnovabile di dodici mesi in dodici mesi per tutto il periodo di durata del progetto di sviluppo e fino al momento in cui il Ministero, con apposita notifica alla (banca o società assicuratrice), darà comunicazione di svincolo della garanzia prestata.

Art. 6. — In caso di controversie tra la (banca o società assicuratrice).. e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è competente esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

Data, ...

Banca o società assicuratrice

....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1952, 1957, 1242 e 1247 del codice civile nonché quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante, di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente contratto autonomo di garanzia.

Banca o società assicuratrice

....

N.B. — Nel caso che la polizza fidejussoria sia rilasciata da una società di assicurazione il contratto autonomo di garanzia dovrà riportare il seguente ulteriore elemento essenziale:

Art. 1. — Autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto ministeriale del 17 agosto 1962 ed esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni.

92A4817

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

CIRCOLARE 20 ottobre 1992, n. 185.

Legge n. 20 del 9 gennaio 1991 - Integrazioni e modifiche alla circolare n. 156 del 4 giugno 1991 in ordine agli adempimenti di cui agli articoli 9 e 10, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992.

Alle imprese di assicurazione e riassicurazione

Alle rappresentanze generali per l'Italia delle imprese estere di assicurazione e riassicurazione

e, per conoscenza

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.A.P.

All'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Alla Banca d'Italia

Alla CONSOB

All'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA

All'Assirevi

Con circolare n. 156 del 4 giugno 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1991, n. 138, questo Istituto ha fornito prime istruzioni sulle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 18, secondo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante: «Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi».

A seguito delle modifiche apportate agli articoli 9 e 10 della predetta legge n. 20 del 9 gennaio 1991 dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992, recante «attuazione della direttiva n. 88/627/CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa» e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 febbraio 1992, questo Istituto ritiene opportuno apportare le necessarie integrazioni e modifiche alle indicazioni già fornite con la citata circolare n. 156, che viene ad essere integralmente sostituita dalla presente circolare.

Le imprese assicurative, al fine di garantire la più ampia diffusione della presente circolare, sono tenute ad adoperarsi, con ogni mezzo ritenuto idoneo, per una costante informazione nei confronti dei soggetti interessati alle comunicazioni ed alle autorizzazioni di cui alle norme in oggetto circa le indicazioni ed istruzioni che vengono di seguito impartite.

Art. 9 *(Comunicazione delle partecipazioni al capitale di imprese ed enti assicurativi)*. — Sono obbligati ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 della legge n. 20/1991, utilizzando il modello 1/A, già approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 1991 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1991, in attesa dell'approvazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del modello 2/A che terrà conto anch'esso delle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 90/92, i soggetti di seguito indicati aventi sede legale o residenza in Italia o all'estero e precisamente:

a) i soggetti che acquistano o sottoscrivono direttamente azioni o quote di imprese assicurative;

b) le società fiduciarie e le persone interposte, alle quali formalmente si intestino le anzidette azioni o quote;

c) il fiduciante e l'interponente, quali titolari effettivi dei diritti sub *a)*;

d) il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, quando sia ad essi riservato il diritto di voto;

e) il riportatore ed il riportato;

f) il depositario di azioni o quote, quando possa discrezionalmente esercitare il diritto di voto;

g) i soggetti in posizione di controllo ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 20/1991, come modificato dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 90/92, rispetto a quelli obbligati in proprio alla comunicazione.

Sono, altresì, tenute ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 le società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliari per le partecipazioni detenute dai fondi stessi.

La comunicazione deve essere effettuata quando la partecipazione, tenuto conto delle azioni o quote con diritto di voto, con esclusione di quelle per le quali il dichiarante è privato di tale diritto, ha superato il limite del 2% del capitale sociale sottoscritto, determinato al netto delle azioni o quote senza diritto di voto. Indipendentemente da tale limite, la comunicazione è dovuta quando comporti il controllo dell'impresa assicurativa, così come individuato dal novellato art. 10, comma 2, fermi restando in tal caso gli adempimenti previsti dagli articoli 10 e 11.

Ai fini del calcolo della percentuale di rilevanza si tiene conto anche delle azioni o quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché possedute a titolo di pegno, di usufrutto o di deposito quando vi acceda il diritto di voto.

Le azioni oggetto di riporto dovranno essere considerate tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Il termine di trenta giorni per la comunicazione, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90/1992, decorre dalla data di perfezionamento — secondo la disciplina civilistica — dell'atto di assunzione della posizione rilevante ai fini della disposizione in esame.

In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.

È altresì dovuta la comunicazione delle successive variazioni della partecipazione «entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà del medesimo limite percentuale o in ogni caso da quando la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale».

In ordine alle comunicazioni delle variazioni in diminuzione, si segnala che in caso di cessione in pegno, in usufrutto o in deposito di azioni o quote di imprese assicurative, la comunicazione è dovuta solo nell'ipotesi di perdita del diritto di voto in misura superiore all'1% o, comunque, di diminuzione complessiva al di sotto del 2%, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10.

In caso di aumento di capitale sociale dell'impresa assicurativa, la comunicazione ai sensi dell'art. 9 è dovuta da parte dell'azionista qualora, a seguito di sottoscrizione non proporzionale, si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione della partecipazione superiore all'1% del nuovo capitale sociale o comunque una diminuzione della partecipazione complessiva al di sotto del 2%.

Per le suddette operazioni di sottoscrizione che comportano una variazione in aumento o in diminuzione della percentuale di partecipazione di ciascun azionista, il termine di quindici giorni decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale.

Dalla stessa data e negli stessi termini decorre l'obbligo per la comunicazione della variazione in diminuzione da parte dell'azionista che non sottoscrive le azioni o quote di propria spettanza.

Ai soli fini statistici gli azionisti che sottoscrivano l'aumento di capitale proporzionalmente alla quota di partecipazione posseduta, non modificando la propria percentuale, ne daranno comunicazione utilizzando il modello 2/A.

Le comunicazioni, che ai sensi del comma 1 dell'art. 9 devono essere effettuate alle imprese assicurative e all'ISVAP, si considerano eseguite nel giorno della consegna o della spedizione per lettera raccomandata dell'apposito modello.

Le società o gli enti facenti capo a società o enti che redigano, a norma di vigenti disposizioni di legge, bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla. In tale caso, l'ultimo bilancio consolidato redatto va inviato all'Istituto (salvo che non sia stato già in precedenza trasmesso) ed il modello 2/A deve essere sottoscritto anche dalla società che detiene direttamente le azioni o quote dell'impresa assicurativa e deve indicare tutte le società interposte tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni o quote.

Nell'ipotesi in cui la società o ente capogruppo non rediga bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 9, legge n. 20/91 può essere assolto con una comunicazione effettuata, utilizzando il modello 2/A, dal soggetto capogruppo o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta, nel quadro H, congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

Resta ovviamente ferma la facoltà per ciascun soggetto interessato di adempiere ai citati obblighi in via autonoma.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dall'art. 16 per il ritardo, l'incompletezza, l'omissione e la falsità delle comunicazioni prescritte dall'art. 9.

Art. 10 *(Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese assicurative)*. — Tenuto a chiedere l'autorizzazione, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1991, n. 161, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 11, della legge n. 20/1991, è chiunque assuma una partecipazione di controllo nel capitale di imprese assicurative.

L'obbligo sorge nel caso di acquisizione o sottoscrizione di partecipazione in impresa assicurativa (per la quale dovrà comunque essere data comunicazione utilizzando il modello 2/A), effettuata direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie od interposta persona, che da sola o sommata ad altra già posseduta (ancora direttamente o indirettamente) comporti il controllo dell'impresa assicurativa.

Nel caso in cui l'operazione abbia per effetto diretto o indiretto il passaggio del controllo da un soggetto all'altro, entrambe le parti devono chiedere la previa autorizzazione all'ISVAP ai sensi del quarto comma dell'art. 10.

In relazione ai tempi tecnici necessari per l'espletamento dell'istruttoria, si segnala l'opportunità di una tempestiva informazione all'ISVAP in ordine ad ogni progetto di cessione e di acquisto.

Qualora invece, l'acquisto del controllo sia connesso ad una operazione della quale non sia parte il precedente controllante, la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata entro trenta giorni dall'avvenuta acquisizione del controllo, in linea col disposto dell'art. 9, comma 1, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90/92.

Tenuto a chiedere l'autorizzazione è altresì chiunque direttamente o indirettamente, assuma il controllo dell'impresa assicurativa tramite pegno, usufrutto o deposito delle azioni o quote quando vi acceda il diritto di voto.

L'autorizzazione è inoltre necessaria per l'acquisto, diretto od indiretto, del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo dell'impresa assicurativa.

Saranno considerati controllanti, salvo prova contraria, i due soggetti che detengano pariteticamente il 50% ciascuno del capitale sociale dell'impresa assicurativa ovvero della società che, direttamente o indirettamente, controlla l'impresa assicurativa.

La mancanza anche di una sola autorizzazione incide nelle forme di cui all'art. 10, comma 3, sull'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dell'impresa assicurativa.

Oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 2359 del codice civile il controllo si considera esistente anche quando un soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Alla luce delle modifiche apportate dal citato decreto legislativo n. 90/92, nel caso in cui sussista un sindacato di voto è considerato controllante il soggetto che, per effetto del patto di sindacato, disponga della maggioranza dei diritti di voto ovvero abbia il potere di imporre la nomina o revoca della maggioranza degli amministratori. In tal caso, peraltro, assumono la qualifica di controllanti l'impresa di assicurazione anche coloro che controllano, direttamente o indirettamente, il suddetto soggetto aderente al patto di sindacato.

L'ISVAP pertanto provvederà innanzitutto ad accertare se il sindacato di voto conglobi tanti voti da far considerare presente una delle ipotesi di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, comma 1, numeri 1 e 2. Ciò posto, ed all'interno del sindacato, si considererà controllante il soggetto che, in virtù delle clausole previste nell'accordo e indipendentemente dalle azioni o quote da ciascuno possedute, si avvantaggi in via esclusiva della disponibilità dei voti sindacati agli effetti di cui all'art. 10, comma 2. In assenza di clausole esplicite si considererà controllante, salvo prova contraria, il soggetto che disponga della maggioranza, anche relativa, dei diritti di voto sindacati. Potranno, in relazione alle circostanze di fatto, essere considerati controllanti i due soggetti che siano gli unici partecipanti al sindacato e detengano pari potere di voto.

Sono, inoltre, rilevanti, per ogni effetto previsto dall'art. 10 della legge n. 20/1991, anche i sindacati di voto aventi ad oggetto azioni o quote di società che siano poste a qualsiasi livello della catena partecipativa di controllo dell'impresa assicurativa. In tali casi troveranno integralmente applicazione i criteri interpretativi dettati nella presente circolare in materia di sindacati di voto diretti nella società assicurativa. Resta comunque fermo il controllo indiretto nell'impresa assicurativa autonomamente configurabile ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Ogni accordo, rilevante ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 20/1991, che regola l'esercizio del voto nell'assemblea ordinaria, così come l'adesione ad un sindacato esistente, deve essere comunicato all'ISVAP entro quarant'otto ore.

Il soggetto autorizzato che, per dismissione della partecipazione (salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo in argomento), per recesso dal sindacato o per qualunque altra ragione, perda la posizione di controllante, oltre all'invio del suddetto modello 2/A nei casi previsti, deve darne comunicazione scritta all'ISVAP entro quindici giorni.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dall'art. 16, comma 5, per la violazione degli obblighi prescritti dall'art. 10, comma 1, comma 2 ultimo periodo, e comma 4.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro.

Il presidente: FORTINI

92A4831

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Sice tipo B zona 5 Nord 121, in Torino

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1992 i poteri conferiti al dott. Filippo Jannelli, commissario governativo della società cooperativa edilizia Sice tipo B zona 5 Nord 121, con sede in Torino, sono stati prorogati fino al 5 aprile 1993.

92A4834

MINISTERO DELL'INTERNO

114° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92 e n. 214/92, i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 7856 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «STAR» MOD. 31 PK (CON FINITURA BRUNITA O NIKELATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 98
Lunghezza dell'arma: MM. 193
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7857 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. CZ 85 IPSC (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 231
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.D.F.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7858 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0316-C-92 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ARMI TECNICHE RIZZINI EMILIO» MOD. AT 605 COMBINATO
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ---
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI TECNICHE DI RIZZINI EMILIO & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7859 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.0316-C-92 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ARMI TECNICHE RIZZINI EMILIO» MOD. AT 605 COMBINATO
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI TECNICHE DI RIZZINI EMILIO & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7860 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.0316-C-92 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ARMI TECNICHE RIZZINI EMILIO» MOD. AT 605 COMBINATO
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1063
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI TECNICHE DI RIZZINI EMILIO & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7861** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER» MOD. GB 860/88 BERGSTUTZEN
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM/9,3 × 64
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1025
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO REGOLABILI A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **7862** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «BLASER» MOD. BD/880
Calibro: 16/22 HORNET/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (UNA AD ANIMA LISCIA, DUE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7863** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «BLASER» MOD. BD/880
Calibro: 16/22 HORNET/222 REMINGTON
Numero delle canne: TRE (UNA AD ANIMA LISCIA, DUE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7864** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.1035-C-90 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CASPIAN» MOD. HYBRID (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM. 126
Lunghezza dell'arma: MM. 249
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7865 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.1035-C-90 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CASPIAN» MOD. HYBRID (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 126
Lunghezza dell'arma: MM. 249
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7866 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.1035-C-90 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CASPIAN» MOD. HYBRID (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 126
Lunghezza dell'arma: MM. 249
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7867 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4561-C-80 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA ORDNANCE» MOD. POWER & CO. P.S.
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 140 CON COMPENSATORE MM. 166
Lunghezza dell'arma: MM. 245
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7868 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4561-C-80 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «KASSNAR INTERNATIONAL» MOD. SNIPER V.D. EXPORT
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 609
Lunghezza dell'arma: MM. 1224
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: RUSSIA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 7869 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4561-C-80 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. EXPRESS
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7870 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4561-C-80 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MITCHELL ARMS» MOD. AMERICAN EAGLE
Calibro: MM. 9×21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 223
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7871 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.R.L.» MOD. RENATO GAMBA 416 RIGBY
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7872 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.R.L.» MOD. RENATO GAMBA 375 H. & H. MAGNUM
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7873 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.R.L.» MOD. RENATO GAMBA 460 WEATHERBY MAGNUM
Calibro: 460 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7874 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.R.L.» MOD. RENATO GAMBA 577 NITRO EXPRESS
Calibro: 577 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 645
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7875 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. CARRY (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 38 S.A.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 197
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7876 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. CARRY SPECIAL (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 38 S.A.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 109 CON FRENO DI BOCCA MM. 134
Lunghezza dell'arma: MM. 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7877 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. CARRY (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 197
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7878 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. CARRY SPECIAL (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 109 CON FRENO DI BOCCA MM. 134
Lunghezza dell'arma: MM. 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7879 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. CARRY (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 197
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7880 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. CARRY SPECIAL (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 109 CON FRENO DI BOCCA MM. 134
Lunghezza dell'arma: MM. 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7881 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. HIGH SPEED (FINITURA BRUNITA O CROMATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38 S.A.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 127 CON FRENO DI BOCCA MM. 167
Lunghezza dell'arma: MM. 255
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7882 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. HIGH SPEED (FINITURA BRUNITA O CROMATA) TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 127 CON FRENO DI BOCCA MM. 162
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7883 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. HIGH SPEED (FINITURA BRUNITA O CROMATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 127 CON FRENO DI BOCCA MM. 160
Lunghezza dell'arma: MM. 248
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7884 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. MASTER (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7885 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. BIG MASTER (FINITURA BRUNITA O CROMATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38 S.A.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 127 CON FRENO DI BOCCA MM. 167
Lunghezza dell'arma: MM. 255
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7886 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. BIG MASTER (FINITURA BRUNITA O CROMATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 127 CON FRENO DI BOCCA MM. 162
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7887 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. BIG MASTER (FINITURA BRUNITA O CROMATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 127 CON FRENO DI BOCCA MM. 160
Lunghezza dell'arma: MM. 248
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7888 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. GRAND MASTER (FINITURA BRUNITA O CROMATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 145 CON FRENO DI BOCCA MM. 172
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7889 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)» MOD. SUPER MASTER (FINITURA BRUNITA O CROMATA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38 S.A.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 145 CON FRENO DI BOCCA MM. 177
Lunghezza dell'arma: MM. 265
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di conversione (canna e caricatore) idonea per impiegare la cartuccia cal. mm 9 × 21 I.M.I.

N. 7890 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. EXPRESS 90 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 45-70
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile Express sovrapposto a caricamento successivo e singolo (manuale) «Rizzini Battista» mod. Express 92 (estrattori automatici) cal. 45-70 (canne mm 600).

N. 7891 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. EXPRESS 90 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile Express sovrapposto a caricamento successivo e singolo (manuale) «Rizzini Battista» mod. Express 92 (estrattori automatici) cal. 270 Winchester (canne mm 600).

N. 7892 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. EXPRESS 90 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile Express sovrapposto a caricamento successivo e singolo (manuale) «Rizzini Battista» mod. Express 92 (estrattori automatici) cal. 444 Marlin (canne mm 600).

N. 7893 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. KP 93 (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: MM. 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7894 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. KP 92 (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: MM. 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7895 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. KP 93 (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7896 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. KP 93 (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7897 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. KP 93 (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7898 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. KP 93 (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7899 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. KP 93 (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7900 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. KP 93 (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **7901** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. KP 93 (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: 244 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **7902** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. KP 93 (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: 264 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **7903** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. KP 93 (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **7904** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. C 25 (MIRINO INTERCAMBIABILE)
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 263
Lunghezza dell'arma: MM. 420
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO2 (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

Note. – L'arma può essere fornita anche in versione per mancino - L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **7905** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.1035-C-90 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HAMMERLI» MOD. 160 (MIRINO INTERCAMBIABILE E TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM. 287
Lunghezza dell'arma: MM. 442
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (CON SISTEMA DI SCATTO MECCANICO)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C I

Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **7906** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.1035-C-90 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HAMMERLI» MOD. 162 (MIRINO INTERCAMBIABILE E TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 287
Lunghezza dell'arma: MM. 442
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (CON SISTEMA DI SCATTO ELETTRONICO) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C I

Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **7907** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.1035-C-90 in data 1° ottobre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HAMMERLI» MOD. 450 (DIOTTRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: MM. 4.5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 495
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C II

Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 7778 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica singola azione «KASSNAR INTERNATIONAL» mod. Sniper V.D. cal. mm 7.62 × 54 R (canna mm 609). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, il fucile semiautomatico «DRAGUNOV» mod. SVD (tacca di mira e mirino regolabili) cal. mm 7.62 × 54 R (canna mm 547 con compensatore mm 609).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 18 settembre 1992.

Al n. 6582 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «RUGER» mod. K MARK II 512 Inox (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 139,5). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la pistola semiautomatica singola azione «RUGER» mod. K MARK II 512 Blue (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 139,7).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 18 settembre 1992.

RETTIFICHE

Al n. 7767 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 600, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 660.

92A4801

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 23 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 23 ottobre 1992

Dollaro USA	1345,57
ECU	1720,58
Marco tedesco	876,31
Franco francese	258,37
Lira sterlina	2161,66
Fiorino olandese	778,78
Franco belga	42,58
Peseta spagnola	12,247
Corona danese	227,73
Lira irlandese	2310,88
Dracma greca	6,751
Escudo portoghese	9,786
Dollaro canadese	1077,75
Yen giapponese	11,046
Franco svizzero	979,67
Scellino austriaco	124,56
Corona norvegese	214,98
Corona svedese	232,58
Marco finlandese	276,64
Dollaro australiano	966,39

92A4887

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 16 novembre 1992, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio contabilità bilancio e CED del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., in via XX Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1993:

1) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 263 titoli di L. 100.000
» 583 titoli di » 500.000
» 880 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.197.800.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.298 titoli di L. 100.000
» 1.823 titoli di » 500.000
» 5.836 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.877.300.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 437 titoli di L. 100.000
» 494 titoli di » 500.000
» 1.838 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.128.700.000.

2) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 35 titoli di L. 100.000
» 48 titoli di » 500.000
» 2.695 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.722.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 100.000
» 164 titoli di » 500.000
» 2.831 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.914.400;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 22 titoli di L. 500.000
» 417 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 428.000.000.

3) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 100.000
» 51 titoli di » 500.000
» 1.737 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.764.100.000;

Emissione II 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 22 titoli di » 500.000
» 423 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 434.400.000.

4) 10% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione T:

Estrazione a sorte di:

n. 201 titoli di L. 1.000.000
» 49 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 446.000.000.

5) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 22 titoli di L. 500.000
» 2.845 titoli di » 1.000.000
» 365 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.681.000.000;

Emissione II 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 71 titoli di L. 500.000
» 4.277 titoli di » 1.000.000
» 199 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.307.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 2.328 titoli di L. 1.000.000
» 369 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.173.000.000.

6) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 13 titoli di » 500.000
» 338 titoli di » 1.000.000
» 7 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 379.900.000.

7) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 923 titoli di L. 1.000.000
» 601 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.928.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 48 titoli di L. 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 68.000.000.

8) 10-13,50% S.S. GARANTITE DALLO STATO 1980/1993:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 166 titoli di L. 1.000.000
» 1.392 titoli di » 5.000.000
» 829 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 15.416.000.000.

Totale generale: L. 52.866.600.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

92A4819

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante: «Interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1992)

All'art. 6, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 4, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. *1* sono sospesi, ...», si legga: «1. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. *2* sono sospesi, ...».

92A4888

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed., Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI. S r l
Via Roma, 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - *Rivendita giornali*
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S n c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189